

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 – Esercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

Visto la delibera della Giunta regionale n.176 del 03/07/2015 con il quale è stato conferito al Dott. Giovanni Bologna l'incarico di Dirigente Generale a interim del Dipartimento Regionale della Agricoltura;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Visto il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che reca modalità di applicazione relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che prevede, tra l'altro, disposizioni riguardo all'eliminazione dei sottoprodotti (art. 22 e 23);

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, che reca alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il D.M. del MIPAF 19 dicembre 2000 "*Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, par. 1, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio*".

Visti gli articoli 9 e 14 della Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino" che pone in capo alle regioni il compito di stabilire annualmente con proprio provvedimento il periodo entro il quale consentire le fermentazioni e le rifermentazioni, nonché la determinazione del periodo vendemmiale ai fini della detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici;

Visto il decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008, recante le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e CE n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto ministeriale n. 7407 del 4 agosto 2010, che modifica l'art. 5 del decreto ministeriale n. 5396, recante ulteriori disposizioni applicative dell'utilizzo dei sottoprodotti derivanti dai processi di vinificazione;

Visto il D.D.G. n. 772 del 26/09/2010 relativo all'uso alternativo agronomico dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il D.D.G. n. 2900 del 08/09/2011 che prevede che le disposizioni di cui al D.D.G. n. 772 del 26/09/2010, si applichino "*.... nella campagna vitivinicola 2011/2012 e nelle campagne successive*";

Vista la richiesta avanzata dalle Cantine Settesoli s.c.a. di Menfi (AG), datata 17/07/2015 e assunta al protocollo di questo Assessorato il 21/07/2015 al n. 53338, con la quale, in virtù di precise esigenze agronomiche legate alle condizioni climatiche del territorio, si richiede l'anticipo del periodo vendemmiale al 21/07/2015;

Ritenuto, per le motivazioni esposte nella richiesta di cui sopra, di dovere autorizzare l'anticipo del periodo vendemmiale al 23/07/2015;

Considerato che occorre determinare per la campagna vitivinicola 2015/2016, il periodo vendemmiale e il periodo delle fermentazioni e delle rifermentazioni, nonché il termine per la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali sopra specificate;

per quanto specificato in premessa;

DECRETA

Art. 1

Periodo vendemmiale

Per la campagna vendemmiale 2015/2016 il periodo entro cui possono avere luogo le operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione ha inizio il 23 luglio e termina il 10 novembre 2015. Tale periodo è prorogato al 31 dicembre 2015 esclusivamente per le uve da tavola destinate alla trasformazione in mosto per la produzione di succhi d'uva, negli stabilimenti a ciò appositamente destinati, che hanno presentato dichiarazione d'inizio attività, ai sensi dell'art. 5 del D.M. del MIPAF 19 dicembre 2000 "Modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, par. 1, regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio".

Art. 2

Periodo fermentazioni

Per la campagna vendemmiale 2015/2016, il periodo entro cui possono avere luogo le fermentazioni e le rifermentazioni inizia il 25 luglio e termina il 30 novembre 2015. Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari. E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Sono consentite le fermentazioni sino al 31 marzo 2016, per la preparazione dei vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria" per i quali è consentita l'eventuale aggiunta, anche dopo il 30 Novembre di ogni anno di uva appassita al sole, come da disciplinare di produzione.

Art. 3

Detenzione delle vinacce

La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal 30° giorno dalla fine del periodo vendemmiale, così come determinato al precedente articolo 1 del presente provvedimento. Fanno eccezione le vinacce ottenute da uve appassite al sole, utilizzate per la produzione dei vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria" la cui detenzione negli stabilimenti è vietata a decorrere dal 30° giorno dal loro ottenimento. Per dette vinacce si applicano le norme sul "ritiro sotto controllo" di cui all'art. 5 del decreto n. 5396 del 27 novembre 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali come sostituito dal D.M. n. 7407 del 4 agosto 2010. Gli organi preposti alla vigilanza per la repressione delle frodi sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari e verrà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/agricolturaeforesteiliana.

Palermo, 23/07/2015

F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Giovanni Bologna